

Oggetto: osservazioni in merito alla linea guida “1.1 Aggiornare la legislazione di settore” in riferimento alla consultazione pubblica sulle "**Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale**" del Ministero dello Sviluppo Economico.

In merito alla linea guida “1.1 Aggiornare la legislazione di settore” sono a proporre una riflessione per quanto riguarda la titolarità delle invenzioni brevettabili in ambito di ricerca.

Come noto, l'articolo 65 comma 1 del Codice di Proprietà Industriale (Decreto legislativo del 10/02/2005 no. 30, G.U. 04/03/2005), proponendo un'eccezione per il mondo della ricerca rispetto a quanto previsto per la titolarità delle invenzioni create dai dipendenti di tutti gli altri ambiti, recita *“In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione”*.

Questa peculiarità del mondo della ricerca comporta spesso dei problemi di tipo gestionale che superano, a nostro avviso, di gran lunga i benefici che il legislatore intendeva promuovere originariamente. In primis è da sottolineare come la possibilità che l'inventore eserciti il diritto di cedere al proprio Ateneo i diritti sull'invenzione sia la strada seguita nella quasi totalità dei casi, almeno per quanto riguarda il nostro Ateneo. Questo comporta quindi che ogni qual volta debba effettuarsi questo procedimento siano necessarie procedure che non hanno altro effetto se non quello di appesantire burocraticamente ancor di più un processo già affatto snello. Considerando invece l'esiguo insieme di casi in cui l'inventore non decida di esercitare il diritto di cessione nei confronti del proprio Ateneo è da constatare come una parte di questi decida poi in seguito di esercitare questo diritto, in considerazione delle spese e delle difficoltà amministrative legate al processo di brevettazione. In quest'ultima fattispecie oltre ai sopracitati problemi burocratici si aggiunge l'impossibilità dell'Università di acquisire a titolo oneroso i diritti portando qui ad una difficoltà di veder ripagare l'inventore delle spese sino a quel momento sostenute. Se da una parte è vero che l'equo premio può in qualche modo portare ad un flusso finanziario dall'Ateneo all'inventore è pur vero che non è possibile nella pratica considerare questo come risarcimento effettivo delle spese sostenute.

Un secondo aspetto non meno importante riguarda le difficoltà che si possono riscontrare in caso di brevetti a titolarità congiunta con Università, Enti, Istituti o aziende estere. Nella quasi totalità dei Paesi non è prevista un'eccezione denominata in lingua inglese “professor's privilege” come nella legislazione italiana. Questo comporta possibili, e quanto mai probabili, fraintendimenti e problematiche dal punto di vista amministrativo, oltre ad uno squilibrio di trattamento tra stesse figure anche a livello comunitario. Visto il sempre maggior ricorso a finanziamenti internazionali risulta evidente come questo sia un problema di non poco conto e di non rara evenienza.

In considerazione di quanto sopra esposto con la presente si intende lanciare un appello affinché si prenda in considerazione una modifica dell'articolo 65 comma 1 del Codice di Proprietà Industriale (Decreto legislativo del 10/02/2005 no. 30, G.U. 04/03/2005) adeguandolo alla legislazione ormai in vigore nella maggioranza dei Paesi comunitari e non.